ALLEGATO "A" al n.26203 di Raccolta

S T A T U T O

ART.1 -Per volontà dei coniugi signori dott.Paolo Giuseppe Perna e inseg.Vera Facondini è costituita la Fondazione

PERNA PAOLO GIUSEPPE - FACONDINI VERA

con sede in Enna presso il Liceo Ginnasio Statale "N.Colajanni" via Roma 388.

ART.2 - Scopo della Fondazione è agevolare lo sviluppo dell'istruzione e della cultura dei giovani meno abbienti, nato ad Enna, contribuendo alle spese della frequenza alla Scuola, le cui attività didattiche e formative stimolano la crescita morale, etica, intellettuale e culturale dell'alunno. Per tale scopo la Fondazione ogni anno istituirà borse di studio da assegnare a studenti bisognosi e meritevoli per l'iscrizione e la frequenza ad Istituti e Scuole d'istruzione media di II° grado, statali o riconosciuti dallo Stato, dell'ordine classico-scientifico e magistrale (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituti Magistrali), dell'ordine tecnico (Istituti Tecnici), dell'ordine professionale (Istituti Professionali), per l'iscrizione al I° anno di Corsi Universitari equipollenti di qualsiasi facoltà riconosciuti dallo Stato. La Fondazione, inoltre, potrà promuovere anche iniziative culturali proprie -

ART.3 - L'assegnazione delle borse di studio è riservata a studenti nati ad Enna, bisognosi e meritevoli. I richiedenti

dovranno comprovare, mediante certificato rilasciato dalla Scuola o dall'Istituto cui appartengono o di cui facevano parte, di avere riportato nell'anno scolastico precedente una votazione non inferiore a 7/10 per scrutinio finale, se trattasi di semplice promozione, ed a 42/60 per il diploma di Scuola Media Superiore di II° grado (con esclusione del voto di educazione fisica, di condotta e ove esistenti delle materie facoltative). I predetti certificati, possono essere accettati anche in copia fotostatica autenticata.

ART.4 - Dall'assegnazione delle borse di studio sono esclusi:

a) gli studenti ripetenti;

b)gli studenti assegnatari di altra borsa di studio per lo stesso anno scolastico;

c)gli studenti che per l'iscrizione al primo anno di Corsi Universitari hanno ottenuto l'esenzione dal pagamento delle tasse.

ART.5 - Le domande di ammissione alla assegnazione delle borse di studio, redatte in carta libera, possono essere presentate, entro e non oltre il termine stabilito direttamente dal Preside della propria scuola o istituto, ovvero, inviate a mezzo lettera raccomandate, alla Fondazione.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) stato di famiglia del richiedente con l'indicazione delle persone componenti la famiglia alla data della domanda;

2) certificato della Scuola o dell'istituto di cui all'art.3;

3) certificato d'iscrizione all'anno scolastico-accademico, cui si riferisce l'assegnazione delle borse di studio;

4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il richiedente non è assegnatario di altra borsa di studio per lo stesso anno scolastico.

ART.6 - Le domande incomplete nella documentazione non saranno prese in considerazione.

ART.7 - Il criterio dell'assegnazione delle borse di studio è stabilito in base alla graduatoria di merito degli studenti meno abbienti che abbiano compiuto un qualificato corso di studi perseguito con tenacia ed encomiabile senso del dovere.

A parità di media di voti, costituiscono, nell'ordine, titolo di preferenza:

a) lo stato di orfano di uno solo o di entrambi i genitori;

b) l'appartenenza a famiglia numerosa;

c)le modeste condizioni socio-economiche della famiglia dell'alunno;

d)l'assiduità e l'attaccamento allo studio dell'alunno.

ART.8 - All'assegnazione delle borse di studio provvederà il Consiglio di Amministrazione con sua delibera sulla base della graduatoria predisposta anche su indicazione dei Presidi delle scuole interessate.

ART.9 - Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal Buono Ordinario del Tesoro (BOT), descritto nell'atto costitutivo della Fondazione, del quale il presente

statuto fa parte integrante. Tale BOT e quelli che potranno essere versati successivamente dai fondatori anche per testamento, alla scadenza, dovranno essere rinovati per lo stesso o maggiore importo, dovendo il patrimonio della Fondazione rimanere in eterno in denaro e mai utilizzato per operazioni speculative di qualsiasi genere.

Il patrimonio può essere aumentato o alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione. In tale evenienza il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione in BOT o altri titoli di Stato nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART.10 - La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi utilizzando il 95% degli interessi annuali del suo patrimonio per l'istituzione e la assegnazione delle borse di studio e accantonando il rimanente 5% per incrementare il capitale ai fini anche inflazionistici. Della somma utilizzata il 40% verrà destinato alla istituzione di borse di studio per studenti iscritti a Scuole d'istruzione media di II° grado dell'ordine classico, scientifico e magistrale e al 1° anno di corsi universitari, il 30% per studenti iscritti a istituti tecnici e il 30% per studenti iscritti a Istituti d'istruzione professionali come da art.2.

ART.11 - Il pagamento dell'importo delle borse di studio

assegnate deve essere effettuato in una unica soluzione e previa presentazione dell'intera documentazione richiesta. La mancata presentazione di un solo documento entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'assegnazione. L'importo delle borse di studio non conferite è portato in aumento del patrimonio della Fondazione. La consegna delle borse di studio dovrà avvenire durante una cerimonia appositamente organizzata presso il Liceo Classico "N.Colajanni" di Enna o altra sede ritenuta più confacente, durante la quale dovrà essere illustrato lo scopo della Fondazione, dettato e realizzato per le riconosciute doti di abnegazione, altruismo e solidarietà umana dei Fondatori nei confronti degli studenti ennesi che desiderano, con attaccamento allo studio, perseguire la necessaria preparazione e formazione culturale e civile per partecipare, domani, alla vita della società e in modo particolare, con impegno civile e sociale, alla vita della propria città natale: Enna.

ART.12 - Qualora fosse modificato l'ordinamento nazionale degli studi e fosse abolita l'attuale denominazione dei rispettivi ordini scolastici, le borse di studio verranno conferite agli studenti dei nuovi ordini di studio equipollenti, secondo le stesse modalità su indicate.

ART.13 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto: dal Prefetto pro tempore, dal

Sindaco pro-tempore, dal Provveditore agli Studi pro-tempore, dal Parroco pro-tempore della Parrocchia San Cataldo, dal Direttore pro-tempore della Banca depositaria del denaro della Fondazione, dal dott. Paolo Giuseppe Perna e inseg. Vera Facondini, da persona designata dai Fondatori e successivamente da altra persona da questa ultima a sua volta indicata e così di seguito, nonchè dal rag.Arangio Gasparino e successivamente da altra persona da quest'ultimo indicata tra i parenti dei Fondatori e così di seguito.

Il presidente del Consiglio di Amminsitrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART.14 - Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva entro il mese di giugno e in coincidenza della scadenza dei BOT, il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

b) amministra il patrimonio della Fondazione e gestisce le entrate ordinarie e straordinarie, nonchè la utilizzazione delle rendite annuali di bilancio per il conseguimento degli scopi della Fondazione;

c)determina l'importo e il numero delle borse di studio da attribuire - non meno di tre ciascuno - ai suindicati ordini di studio;

d) cura l'osservanza dello statuto;

e) promuove iniziative culturali a ricordo ed in onore dei Fondatori;

f) esercita ogni altro potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon andamento della Fondazione.

ART.15 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e staordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta due dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo. Le adunanze in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio, in seconda convocazione se sono presenti almeno tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di mancanza del Presidente ne fa le veci il componente del Consiglio più anziano.

ART.16 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e quest'ultimo scelto di volta in volta tra i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti alla seduta.

ART.17 - Data la natura benefica della Fondazione, i componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

ART.18 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART.19 - Per quanto altro qui non previsto valgono le disposizioni di legge che regolano la materia. V - ADDI: potrà

Pietro Gadolimpe —
Vera Fasanelli
Giuseppe Nino Bonaccorso
Maria Immacolata Lodi

Copia conforme al suo originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Enna, 5 GIU. 1992